



# CONVITTO NAZIONALE STATALE

"GIORDANO BRUNO" MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

AL PERSONALE A.T.A.

E P.C. AL DSGA

AL R.EL.

AI SITO WEB

**OGGETTO: Disposizioni organizzative relative alla vigilanza su studenti/studentesse nell'ambito delle attività didattiche ed educative di questa istituzione scolastica.**

## IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO

### VISTI

- l'art. 25 D.lgs. 165/2001;
- gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile;
- gli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n.312;
- l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007;
- l'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza;
- il Regolamento d'Istituto (prot. n. 11100 del 15/11/2022);
- la normativa vigente in materia;

### DISPONE

le MISURE ORGANIZZATIVE già adottate in questo istituto in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni/alunne per l'accoglienza, la sorveglianza e l'uscita degli alunni, nonché i compiti, responsabilità e norme comportamentali del personale scolastico.

### PREMESSA

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico (docenti, educatori, personale ATA) e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs. 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (ex art. 2048 codice civile). L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n 1623).



# CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



## COMPITI DEL PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO

1. **I DOCENTI/EDUCATORI sono responsabili della vigilanza** sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni. I DOCENTI/EDUCATORI sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni.

2. Il docente/educatore ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

3. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- la presenza del docente/educatore accanto al gruppo classe;
- l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, *anche nelle ore di suppienza*.

4. Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ribadisce quanto segue:

## VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA/EDUCATIVA

Durante l'attività didattica/educativa il docente/educatore è tenuto ad assicurare la propria **presenza continua**.

### **INGRESSO AL MATTINO**

Il personale docente, come previsto dall'art. 29 comma 5 del C.C.N.L / 2007, deve trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per attendere gli alunni nelle aule.

Nel lasso di tempo dedicato alla vigilanza, i docenti devono evitare di richiedere ai collaboratori qualsiasi altra prestazione.

L'entrata a scuola degli alunni della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado è fissata alle ore 08.00, come da Regolamento d'Istituto.

L'entrata a scuola degli alunni della Scuola Secondaria di II Grado è fissata alle ore 08.10, come da Regolamento d'Istituto.

Per agevolare l'ingresso agli allievi è consentito eccezionalmente di entrare in classe:

- Entro le ore 08:15 (Scuola Primaria, Secondaria di I Grado);
- Entro le ore 08:20 (Scuola Secondaria di II Grado).

I ragazzi che giungono in ritardo rispetto agli orari sopra indicati, possono accedere comunque in classe ma il ritardo sarà segnalato sul Registro elettronico e dovrà essere giustificato tempestivamente dai genitori.

In caso di ritardo, i docenti della prima ora sono tenuti a segnalare il nominativo dell'alunna/o al docente coordinatore di classe o prevalente, il quale comunicherà al Rettore Dirigente Scolastico o al docente referente per la dispersione scolastica l'elenco degli alunni giunti al terzo ritardo consecutivo.

I ritardi reiterati sono computati nel monte ore annuale delle assenze. Il numero di ore di assenza superiore a quello previsto dalla normativa vigente inficia la validità dell'anno scolastico.



# CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



## **VIGILANZA IN AULA**

**La vigilanza è compito esclusivo** del docente/educatore. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, il docente/educatore deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili e produrre tempestiva comunicazione scritta al dirigente scolastico.

Se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza; i docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori, negli spazi adibiti all'attività motoria, nell'aula di cinese, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.

La vigilanza va effettuata dal docente/educatore per garantire misure di sicurezza a tutti gli studenti e tutte le studentesse, sia maggiorenni che minorenni.

## **VIGILANZA DI CLASSI SCOPERTE PER ASSENZA DEL DOCENTE/EDUCATORE**

In caso di assenza di docenti/educatori, i Collaboratori del Rettore D.S. provvederanno ad organizzare la sostituzione o l'accorpamento di gruppi classe, compilando opportunamente il foglio sostituzione o aggiornando il REL.

In caso di breve allontanamento per motivi eccezionali del docente/educatore dalla classe, questi è tenuto a richiedere l'intervento del collaboratore scolastico o di un altro docente/educatore disponibile.

Il docente/educatore, secondo normativa vigente, è tenuto a non lasciare mai la classe incustodita.

## **VIGILANZA DURANTE LA PAUSA RICREATIVA IN ORARIO SCOLASTICO**

L'intervallo, inteso come momento ricreativo e di distensione, si svolge - a discrezione dei docenti, nelle proprie ore o secondo la pianificazione elaborata all'interno dei consigli di classe.

Gli alunni durante l'intervallo sono attentamente sorvegliati dal docente/educatore in servizio, che vigila sul comportamento degli allievi per evitare che arrechino danno a se stesso, alle altre persone e alle cose.

Per quanto attiene all'uso dei servizi igienici, i docenti avranno cura di non far uscire mai dalla classe più di un alunno per volta e comunque per il tempo strettamente necessario.

Lo stesso docente constatato il prolungarsi dell'uscita deve avvisare tempestivamente il collaboratore scolastico in servizio nel settore, che verificherà e riporterà le motivazioni dell'alunno.

Nessun alunno è autorizzato ad accedere a piani, bagni, servizi igienici o distributori automatici di altri piani rispetto a quelli ubicati sul piano dell'aula di appartenenza.

## **VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO D'ORA E AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ**

### **Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere.**

Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente/educatore che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, è tenuto a recarsi tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente/educatore in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza.

In caso di ritardo o di assenza del docente/educatore, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un docente/educatore.

### **Al termine delle attività.**

- Il docente dell'ultima ora di attività didattica, allo scoccare della campanella, deve consegnare gli alunni semiconvittori all'educatore in servizio, agevolare l'uscita di tutti i discenti, accertandosi di esser l'ultimo a lasciare l'aula o l'ambiente didattico;



# CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1<sup>^</sup> GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



- b) Il docente/educatore dell'ultima ora, al suono della campanella, deve agevolare l'uscita di tutti i discenti, accertandosi di esser l'ultimo a lasciare l'aula o lo spazio didattico/educativo, e accompagnare tutti gli alunni fino all'uscita dall'istituto.

## **SPOSTAMENTI INTERNI**

**Gli alunni che si recano nei vari laboratori o in altri ambienti** per attività motorie o alternative, devono essere sempre accompagnati sia all'andata sia al ritorno da docenti/educatori in orario di servizio.

## **ALLONTANAMENTO DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE**

Durante le ore di lezione **non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta**, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, **vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario**.

## **VIGILANZA SUGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI BES**

La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente della classe, dal docente di sostegno e/o dall'educatore, eventualmente coadiuvati in caso di necessità, dal collaboratore scolastico.

Per i casi particolarmente gravi - di alunni imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi - deve sempre essere assicurata, laddove prevista, la presenza - anche nelle aree di pertinenza - del docente di sostegno e/o del collaboratore scolastico.

## **VIGILANZA DURANTE LA PAUSA RICREATIVA IN ORARIO SEMICONVITTUALE**

La pausa ricreativa dopo la mensa è organizzata in spazi comunicati dal collaboratore del rettore D.S. a inizio turno di lavoro e secondo una equa turnazione. Per le classi della scuola Primaria termina alle ore 14.45, per la Scuola secondaria di primo grado termina alle ore 15.15 e per la Scuola secondaria di secondo grado termina alle ore 14.55. Al termine dell'orario ricreativo, il personale addetto riporterà gli alunni in classe e inizierà lo studio guidato o le attività integrative programmate settimanalmente.

## **VIGILANZA PER LE USCITE ANTICIPATE DEI SEMICONVITTORI IN ORARIO SEMICONVITTUALE**

Come da norma vigente, i genitori hanno facoltà di prelevare i propri figli motivandone le necessità. Per organizzazione generale - e viste le esigenze familiari - sono stati stabiliti momenti orari prestabiliti (ore 15:00, ore 16:00 e ore 17:00) previa predisposizione di istanza da parte delle famiglie su apposito modulo; tali informazioni sono reperibili direttamente sul REL e l'educatore è tenuto tempestivamente, per scarico di responsabilità, a compilare la sezione dedicata sempre sul registro elettronico.

## **VIGILANZA AL TERMINE DELL'ORARIO SEMICONVITTUALE**

L'educatore in servizio ha l'obbligo di accompagnare i i semiconvittori fino al portone di uscita dall'istituto.

L'educatore ha inoltre l'obbligo di attendere l'arrivo del genitore (per la primaria). Va tenuto presente che le situazioni di ritardo dei genitori devono avere carattere di eccezionalità.

Gli alunni BES devono essere ritirati da un genitore o da altro adulto delegato.

## **AD OGNI BUON FINE, PREME ANCORA UNA VOLTA PRECISARE CHE:**

- **è severamente vietato** fare uscire gli studenti dalla classe, prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi, negli spazi comuni della struttura scolastica o consentendo di andare in mensa prima dell'orario previsto (a tal fine, devono essere affidati all'educatore in servizio);



# CONVITTO NAZIONALE STATALE

“GIORDANO BRUNO” MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



- **è un obbligo del docente/educatore**, con il supporto dei collaboratori scolastici, vigilare e accompagnare i ragazzi fino all'uscita dall'istituto al termine dell'orario delle lezioni;
- **è severamente vietato** agli studenti di usufruire dei servizi igienici e dei distributori automatici di bevande e alimenti in piani diversi da quelli in cui è allocata la rispettiva aula didattica;
- **è severamente vietato** consentire agli alunni senza vigilanza di sostare nei corridoi, in prossimità delle postazioni dei collaboratori scolastici, nei laboratori, nelle aule, in ogni altro spazio comune o aperto di pertinenza dell'edificio scolastico.

## CONCLUSIONI

*"La vigilanza sugli alunni costituisce uno degli aspetti più delicati della vita di relazione di ogni scuola, anche in rapporto al manifestarsi di comportamenti di vivacità, di irrequietezza, di mancato rispetto delle regole di convivenza.*

*La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto a quando ne escono, nei diversi casi".*

Le presenti disposizioni - in piena coerenza con la normativa vigente e gli orientamenti giurisprudenziali in materia, nonché con il Regolamento d'Istituto - sono tese a salvaguardare l'incolumità degli alunni e le inderogabili condizioni di sicurezza e tranquillità della convivenza all'interno dell'istituto

Le stesse devono armonizzarsi *"con buon senso e diligenza del buon padre di famiglia"* nella pratica educativa, tenendo costantemente presenti gli inderogabili obiettivi di educazione alla responsabilità e di acquisizione dell'autonomia personale.

La necessità di richiamare a tutto il personale scolastico le misure organizzative adottate risponde all'esigenza di ricordare a tutti compiti e responsabilità per il miglioramento della qualità del modello adottato a tutela di adulti e minori.

Le presenti disposizioni resteranno valide fino a successive integrazioni e/o riformulazioni.

Faranno seguito alla presente, laddove necessario, specifiche ulteriori istruzioni e disposizioni di servizio per il personale ATA.

Lo Scrivente si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità possa derivare dalla mancata osservanza delle seguenti disposizioni.

Il Rettore Dirigente scolastico  
Prof. Rocco Gervasio

*Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice  
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa*